COMUNE DI PORTOSCUSO

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

REGOLAMENTO DEL CIVICO MERCATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 85 del 20 dicembre 2012

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Definizione)

Il Comune di Portoscuso gestisce, in via Roma, con diritto di privativa, il Mercato Civico per la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti prevalentemente al settore merceologico alimentare, secondo le norme di legge e del presente Regolamento.

Il Mercato Civico è bene del Comune.

ART. 2
(Scopo del mercato)

Il Mercato viene gestito con lo scopo di assicurare alla cittadinanza , un adeguato e costante servizio commerciale, con funzione di completamento rispetto al sistema distributivo, rappresentato dalle unità di vendita al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche.

Il Comune contribuisce a promuovere il mercato anche attraverso opportuna campagna di informazione.

ART. 3
(Suddivisione delle aree all'interno del mercato)

Il Mercato ha un'organizzazione distributiva delle merci, suddivisa in box di dimensioni diverse, nel rispetto delle esigenze igieniche sanitarie.

Gli spazi di vendita esistenti sono complessivamente n. 16.

Al fine di non pregiudicare i diritti acquisiti, la definitiva ripartizione degli spazi di vendita, dovrà avvenire gradualmente in concomitanza:

con eventuali cessazioni d'azienda;

revoca o decadenza di concessioni esistenti;

per espressa richiesta di variazione della categoria merceologica da parte dell'attuale concessionario.

Per mantenere la stessa categoria merceologica, ove sia prevista una riduzione è fatta salva la possibilità di un subingresso.

Qualora il Concessionario di un posteggio o di un banco cessi la sua attività all'interno del Civico Mercato, per uno dei motivi elencati nell'art. 32 del presente Regolamento, il Concessionario confinante può chiedere l'accorpamento dello spazio di vendita da assegnare, per una sola volta, ove vi sia disponibilità della categoria merceologica richiesta. Il rilascio della concessione è subordinato comunque al parere positivo del responsabile del mercato e sentito il parere dell'Ufficio tecnico.

L'accorpamento è consentito anche nel caso di costituzione di un'unica società tra due box, posteggi e banchi contigui.

Ogni eventuale spostamento dei reparti, o cambiamento dell'organizzazione distributiva del Mercato, dovrà essere disposta, comunque, dal Servizio Attività Produttive, sentito l'Ufficio dell'Azienda A.S.L. competente e sentita la Commissione di Mercato, prevista dall'art. 10 del presente Regolamento.

La ripartizione degli spazi di vendita per categorie avverrà sulla base della planimetria allegata al presente Regolamento, salvo eventuali modifiche approvate dagli Organi competenti.

ART. 4
(Reclami)

Presso il Mercato sono installate delle cassette - reclami, destinate ad accogliere le istanze del pubblico e degli Operatori.

Tali istanze saranno vagliate dall'Ufficio Commercio per i provvedimenti di competenza.

Per i reclami urgenti, il pubblico e gli Operatori si rivolgeranno al Comando di Polizia Locale e /o all'Ufficio Commercio .

ART. 5
(Orari di vendita e festività)

Gli orari d'apertura e chiusura del Mercato, gli orari d'inizio e di fine della vendita e le festività nelle quali è possibile andare in deroga agli obblighi di chiusura sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza, sentiti i Rappresentanti di categoria. o la commissione di mercato ove costituita, all'inizio di ciascun anno solare.

I Concessionari e tutte le persone addette allo scarico e carico delle merci destinate alla vendita, sono ammessi al Mercato un'ora prima dell'inizio della vendita ed un'ora dopo l'orario di chiusura al pubblico. Nel'eventualità di rientri pomeridiani, la loro permanenza sarà ridotta a trenta minuti prima e trenta minuti dopo l'orario di vendita.

Gli Operatori di carico e scarico delle merci destinate alla vendita possono rifornire, gli spazi di vendita anche durante l'orario di vendita, purché tale attività non costituisca impedimento o pregiudizio al funzionamento del Civico Mercato.

Il Pubblico è ammesso al Civico Mercato durante l'orario di vendita.

ART. 6
(Comportamento)

All'interno del Civico Mercato deve essere tenuto un comportamento corretto da parte di tutti i soggetti ivi presenti.

Nel Civico Mercato sono vietati gli schiamazzi, le riunioni e ogni altra forma di disturbo che possano arrecare impedimento o pregiudizio alla regolare attività di compravendita.

E' vietato fumare.

E' vietata l'introduzione all'interno del Civico Mercato di animali di qualunque tipo (cani, gatti, etc.).

E' vietata l'introduzione di veicoli di qualunque tipo, fatta eccezione per i carrelli adibiti al servizio di nettezza urbana e per i mezzi di carico e scarico degli Operatori del Mercato, di tipo approvato dall'Amministrazione Comunale.

E' ammessa l'introduzione al Civico Mercato di carrelli di piccole dimensioni per l'acquisto di merci, di carrozzine per bambini e di carrozzelle utilizzate dai disabili.

Il Personale di custodia o i Concessionari potranno chiedere l'intervento della Polizia Municipale qualora, per il comportamento di taluno o più persone non corretto al decoro, la regolare attività di compravendita nel Civico Mercato fosse impedita o ostacolata.

ART. 7
(Pulizia del mercato)

I Concessionari dovranno attenersi alla DIR 93/431 CEE del 14/06/93 e uniformarsi alla L. 626/94 sulla sicurezza.
I Concessionari, dopo la chiusura al pubblico, dovranno aver cura della pulizia del proprio spazio di vendita.
Fuori dall'orario di vendita, le merci dovranno essere accuratamente protette, a cura dei Concessionari dei posteggi, dei box e dei banchi.
I concessionari dei posteggi per la rivendita del pesce e delle carni devono attenersi al REG. CE 1774/2002.
Gli stessi devono provvedere giornalmente al lavaggio del loro posteggio.
Gli operatori ecologici dovranno effettuare la pulizia del mercato dopo ogni chiusura al Pubblico e dopo che gli spazi di vendita sono stati accuratamente protetti.
Per motivi di igiene è vietato affiggere manifesti di qualsiasi natura, fuori dalla bacheca all'uopo predisposta.

CAPO II°

AMMINISTRAZIONE

ART. 8
(Responsabile del mercato)

Il Responsabile del Civico Mercato, viene individuato dall'Amministrazione Comunale, che non risponde per quanto posto in essere dagli operatori in difformità del presente Regolamento o di leggi e Regolamenti regionali, statali e comunitari .

Compito del Responsabile del Civico Mercato è quello di occuparsi degli affari riguardanti il funzionamento del Mercato, in generale e in particolare:
a) Adotta i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato;
b) Vigila sull'osservanza delle Leggi e delle disposizioni del presente Regolamento e delle norme contemplate negli altri Regolamenti Comunali, in quanto applicabili.

Il Personale eventualmente incaricato alla sorveglianza del Civico Mercato farà riferimento direttamente al Responsabile del Civico Mercato.

ART. 9
(Società Consortile)

L'Amministrazione comunale, può promuovere, previa istituzione della Commissione di mercato di cui al successivo articolo 10, sentito il suo parere, ai sensi delle leggi vigenti in materia, la costituzione di una Società Consortile tra i Concessionari del mercato che avrà il compito istituzionale di provvedere alla gestione del Mercato Civico.

La costituzione della società consortile è subordinata alla adesione di almeno la metà più uno dei titolari di concessione all'interno del Civico Mercato.

Della Società Consortile potrà eventualmente far parte l'Amministrazione comunale partecipando al capitale sociale in misura minoritaria.

La maggioranza del capitale sociale dovrà comunque essere detenuta dagli operatori commerciali titolari di posteggi nel Mercato Civico.

Tutti gli aspetti inerenti la gestione del Mercato Civico faranno capo alla Società Consortile.

ART. 10
(Commissione di Mercato)

"La Commissione di Mercato se istituita, dura in carica tre anni ed è composta come segue:

- N. 1 rappresentante per ogni Associazione di categoria dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello locale , i cui nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente all' Amministrazione ;

- N. 1 rappresentante per ogni Associazione di categoria dei commercianti maggiormente rappresentativa a livello locale scelti fra gli operatori del Civico Mercato, i cui nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente all' Amministrazione ;

- da ogni operatore che ottenga la sottoscrizione della propria designazione da un numero minimo di operatori di quindici; ogni operatore non può sottoscrivere più di una designazione.

La Commissione ha la facoltà di sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte, idee e programmi finalizzati ad una migliore organizzazione del Mercato.
La Commissione di Mercato, comunque, decade in concomitanza con l'operatività della Società Consortile costituita in base al precedente art.9.

ART. 11
(Sorveglianza sanitaria)

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato per le vendite, provvedono i competenti organi sanitari, dell'Azienda A.S.L. di competenza.

Il Veterinario addetto al servizio di vigilanza provvederà, personalmente e tutte le volte che lo riterrà opportuno effettuare, la vigilanza delle carni macellate introdotte nel Civico Mercato.

Sarà, inoltre, compito del Veterinario addetto al servizio di vigilanza d'ispezionare le celle frigorifere e comunque i luoghi di stazionamento utilizzati dai Concessionari per la conservazione delle derrate alimentari deperibili.

L'introduzione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura dovrà avvenire dalle ore 7:00 alle ore 8:00 per tutti coloro, che sono sprovvisti di certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario al fine di essere sottoposti all'ispezione veterinario (art. 9 D.Lgs 531/92).

Per i prodotti della pesca e dell'acquicoltura provvisti di controllo sanitario l'introduzione può avvenire anche fuori dell'orario stabilito.

Il Comando di Polizia Locale provvederà autonomamente a predisporre i servizi di competenza per il rispetto delle Leggi e Regolamenti.

ART. 12
(Custodia del mercato)

Alla vigilanza diurna dei locali del Mercato, all' apertura e chiusura degli accessi, secondo gli orari stabiliti, provvede il Personale addetto, il quale deve anche vigilare sullo stato dei locali, delle attrezzature e degli impianti e riferire al Responsabile del Mercato su:

a) guasti di attrezzature ed impianti;
b) danni e manomissioni eventuali.

Il Comune non assume responsabilità per le merci destinate alla vendita, giacenti nel Mercato fuori dell'orario di vendita. A tal fine ciascun Operatore dovrà rilasciare, all'atto della richiesta di concessione di uno spazio di vendita, una apposita dichiarazione liberatoria.

CAPO III° SPAZI DI

VENDITA

ART. 13
(Dislocazione degli spazi di vendita)

Gli spazi di vendita, posteggi, box e banchi, sono ubicati su un unico piano (piano terra), suddivisi in due ali (ala vecchia e ala nuova) comunicanti fra di loro con dimensioni, disposizione e numerazione stabiliti dalle due planimetrie allegate al presente Regolamento.

In ciascun posteggio, box e banco, sarà possibile collocare un'insegna di dimensioni non superiori a 1,20 mt. di lunghezza e 0,5 mt. Di larghezza, indicante il numero assegnato, il nome della ditta e la categoria merceologica.

ART. 14
(Esercizi commerciali)

I posteggi, i box e i banchi sono a tutti gli effetti considerati come esercizi di vendita e, perciò, soggetti all'osservanza delle norme relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come stabilito dalla L.R n° 5 / 2006.

Gli spazi di vendita sono soggetti, inoltre, alle ispezioni e controlli di legge e a quelli che saranno ritenuti opportuni ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

ART. 15
(Utilizzo degli spazi di vendita)

E' fatto assoluto divieto ai Concessionari di aggiungere altre attrezzature, quali casse, cassette, cesti o altro, eccedenti le dimensioni dello spazio di vendita in concessione.

I Titolari di posteggio per la vendita di pesci, compresi i produttori diretti, dovranno essere attrezzati in maniera tale da non sporcare con liquami o altro gli spazi esterni al posteggio assegnato. Il mancato rispetto di tale norma costituisce causa di decadenza dalla sospensione del posteggio, ai sensi dell'art. 28 1° comma lettera b).

Qualora i Concessionari volessero modificare la disposizione del proprio spazio di vendita, devono chiedere, tassativamente, l'Autorizzazione Amministrativa.

E' vietato:

1. sostare negli spazi di vendita durante le ore di chiusura del Mercato, salvo permesso della direzione da rilasciarsi unicamente per comprovati motivi di necessità, e salvo il disposto del precedente art. 5;
2. installare impianti di qualsiasi natura (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, refrigerazione, illuminazione, pubblicità, telefono, audiovisivi, ecc.) senza la preventiva autorizzazione comunale.

ART. 16
(Esposizione della concessione)

Gli spazi di vendita sono numerati progressivamente, con apposita targa, che deve essere mantenuta ben visibile.

Ciascun Operatore è tenuto ad esporre al pubblico, in modo idoneo, la concessione amministrativa.

Ogni Concessionario deve indicare chiaramente, su apposita tabella, visibile al pubblico, le proprie generalità, o la ragione sociale, conformemente all'atto di concessione.

ART. 17
(Manutenzioni ordinarie e straordinarie)

Ciascun posteggio, banco e box ha le caratteristiche tecniche e l'attrezzatura opportuna per la rivendita al dettaglio dei prodotti appartenenti prevalentemente al settore merceologico alimentare.

E' vietato apportare ai posteggi, banchi e box, qualunque tipo di modifica alle strutture.

Le manutenzioni ordinarie e le piccole riparazioni sono a carico del Concessionario, che dovrà eseguirle nel rispetto delle caratteristiche tecniche ed estetiche originarie.

Gli eventuali interventi di carattere straordinario, dovranno essere eseguiti dal Comune, previa richiesta scritta del Concessionario.

ART. 18
(Illuminazione del mercato)

Il Comune provvede all'illuminazione generale del Mercato.

E' vietato apportare agli impianti elettrici qualunque modifica di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione scritta dall'Ufficio Competente.

Gli impianti derivati se debitamente e preventivamente autorizzati dal Comune, devono essere fatti a cura e a spese degli Operatori concessionari.

CAPO IV^
CONCESSIONE DI POSTEGGI, BOX E BANCHI

ART. 19
(Assegnazione degli spazi di vendita)

I posteggi, i box e i banchi, entro i limiti delle disponibilità, sono assegnati su disposizione del Responsabile del Servizio Commercio, a chi, presentata la domanda, possegga i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n° 5 / 2006 .

I Concessionari sono tenuti alla gestione diretta degli spazi di vendita loro assegnati, salvo cause di forza maggiore e di quanto previsto nell'art. 21 punto a) , nei quali può essere loro concesso, per un periodo massimo di tre mesi, di farsi sostituire da persona previamente riconosciuta idonea ed autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

I Concessionari potranno chiudere i propri posteggi per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni, precisandone i periodi, purché vengano istituiti, tra i medesimi, turni tali che restino aperti almeno il 30% degli spazi di vendita per ogni settore merceologico, contemplato negli atti di assegnazione; tale limite non varrà se nel settore merceologico opera un solo Concessionario.

I Concessionari dovranno comunicare al Responsabile del Mercato i turni tra di loro concordati e il periodo di ferie prescelto almeno 15 giorni prima del suo inizio.

All'atto del rilascio della concessione l'interessato deve sottoscrivere, per accettazione, copia del presente Regolamento.

ART. 20
(Validità della domanda di concessione)

Annualmente si forma una graduatoria per ogni settore merceologico di aspiranti Concessionari.

Le domande di concessione dei posteggi, box e banchi devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, provato dalla data di spedizione della raccomandata nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Per eventuali nuove assegnazioni dei box, posteggi e banchi, dovranno essere osservate le seguenti priorità:

a. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

b. A parità dell'ordine cronologico si darà precedenza ai titolari dei box, posteggi, e banchi contigui, secondo quanto stabilito nel comma 6 dell'art. 3 del presente regolamento;

c. A parità dei requisiti sopradescritti si terrà conto della minore età anagrafica del soggetto richiedente (maggiore anzianità di mercato).

L'Amministrazione comunale risponde alle domande di concessione nei termini stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

In caso di diniego, per mancanza sia di posteggi, sia di box e sia di banchi disponibili, la domanda rimane in graduatoria per tutto l'anno solare (da gennaio a dicembre).

Terminato l'anno, le domande devono essere ripresentate, secondo la procedura stabilita.

ART. 21
(Domanda di concessione)

Chi intende ottenere la concessione di un posteggio, box o banco nel Civico Mercato, deve presentare, su carta bollata, domanda al Sindaco.

La domanda deve contenere:

a) nome e cognome;
b) data e il luogo di nascita
c) la residenza;
d) la cittadinanza;
e) il godimento di diritti civili e politici;
f) il numero di codice fiscale;
g) dichiarazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività ai sensi delle leggi di settore vigenti;
h) i tipi di attività e le specializzazioni merceologiche per le quali si intende ottenere la concessione, specificando l'attività che si intende avviare .

Il Richiedente potrà svolgere la sua attività, solo dopo aver ottenuto dal Comune la concessione di un posteggio, box o banco.

Il Concessionario, entro tre mesi dal rilascio della concessione, deve comunicare all'Ufficio Commercio il suo numero di partita I.V.A. .

ART. 22
(Provvedimento amministrativo o concessione)

La concessione dei posteggi, box e banchi è disposta con provvedimento amministrativo rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, secondo i criteri stabiliti dalla legge, ed ha durata decennale. La concessione può essere rinnovata.

La concessione del posteggio ad operatori produttori agricoli ha durata annuale ed è rinnovabile.

ART. 23
(Revoca e sospensione della concessione)

Il Comune ha la facoltà di revocare la concessione nei casi d'infrazione alle norme stabilite dal presente Regolamento, nei casi d' infrazione alle norme vigenti in materia di attività commerciale ed inoltre nei seguenti casi:

a) qualora il posteggio, banco o box non venga attivato entro 30 giorni dalla concessione, salvo il caso di assenza per malattia del titolare dell'autorizzazione o di un componente il proprio nucleo familiare, gravidanza o servizio militare;
b) inattività completa del posteggio per 10 giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
c) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del corrispettivo stabilito per i posteggi, banchi e box;
d) qualora il Concessionario si sia reso colpevole di reati di tale natura che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, rendano inopportuno, nel pubblico interesse, il proseguimento del rapporto di concessione.

A seguito di apposito procedimento di revoca il concessionario deve lasciare liberi e vacui il posteggio, banco o i box concessigli, entro 7 (sette) giorni dalla notifica del provvedimento.

Venendo meno l'obbligo suddetto, l'Amministrazione Comunale può entrare nel pieno possesso del posto banco o del box rimuovendo quanto vi si trovasse, senza che l'interessato abbia diritto a compensi, indennità di sorta e senza che l'Amministrazione Comunale debba rispondere dei danni derivanti alle merci ed alle cose di appartenenza del concessionario.

Le spese relative allo sgombero saranno addebitate al concessionario.

Qualora i Concessionari incorrano nella revoca, mediante preavviso di 15 giorni, o nella sospensione della concessione, essi non possano vantare alcun diritto, derivante dall'attività già avviata.

ART. 24
(Rinuncia della concessione)

Nei casi di rinuncia o di revoca della concessione, lo spazio di vendita rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Con la rinuncia il Concessionario rimuoverà gli oggetti e le merci di sua proprietà entro tre giorni dalla declaratoria di rinuncia.

Con la revoca della concessione, il Responsabile dell'Ufficio Commercio dispone lo sgombero degli oggetti e le merci del Concessionario entro tre giorni dalla emissione del provvedimento di revoca.

Trascorsi inutilmente venti giorni dalla declaratoria di rinuncia o dal provvedimento di revoca, senza che sia stato provveduto al ritiro degli oggetti e delle merci del Concessionario, il Responsabile del Servizio Attività Produttive disporrà con altro personale allo sgombero dello spazio di vendita, addebitando le spese conseguenti al Concessionario uscente.

ART. 25
(Canone di concessione)

I Concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento di un canone di concessione, la cui misura è determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle dimensioni dello spazio di vendita assegnato ad ogni Concessionario.

Il canone di concessione deve essere versato anticipatamente con rate mensili anticipate, stabilite dall'Amministrazione comunale, entro l'ultimo giorno del mese precedente il mese cui si riferisce la rata del canone di concessione, qual'ora tale giornata coincida con un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno utile precedente la giornata festiva .

Per ogni giorno di ritardo dovrà essere corrisposta l'indennità di mora dello 0.068% al giorno calcolata sul canone mensile, oppure del 6% in ragione d'anno.

Trascorso il 10^ giorno del mese senza che il Concessionario abbia provveduto al pagamento del canone, il Responsabile del mercato emetterà una dichiarazione di morosità.

Qualora, superato il 20^ giorno dalla notifica della dichiarazione di morosità, il canone di concessione non sia stato interamente versato, verrà adottato il provvedimento di revoca.

Non è consentita alcuna riduzione, agevolazione particolare o facilitazione per qualsivoglia titolo.

Ciascun Concessionario, all'atto della concessione, deve versare alla Tesoreria Comunale, a garanzia degli obblighi assunti, una cauzione pari a due mensilità del canone di concessione.

Detta cauzione verrà restituita al termine della concessione, salvo il diritto del Comune d'incamerare tale somma, o parte di essa, sino al saldo di ogni suo credito per rimborsi spese, ritardati pagamenti dei canoni di concessione, rifusione danni, ecc.

L'incameramento della cauzione o di parte di essa è disposto con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Commercio.

Nel contratto, dovrà risultare distintamente quanto dovuto a titolo di canone di concessione e quanto dovuto per i servizi prestati dal Comune.

Restano a carico del Concessionario del box le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelle da farsi agli impianti dell'acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle serrature elettriche, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.

Una volta costituita e resa operativa la Società Consortile di cui al precedente art. 9, non sarà più dovuto al Comune il pagamento per i servizi gestionali che faranno capo alla suddetta Società Consortile.

ART. 26
(Effetti della revoca, rinuncia o sospensione)

Il Concessionario, a cui sia stata revocata, per qualunque motivo, la concessione, che ne decada o che vi rinunci, incorrerà, comunque, nella perdita della rata del canone per il mese in corso, salvo le maggiori sanzioni. Inoltre, non potrà avere altre concessioni per il periodo di un anno dalla revoca.

In caso di sospensione, egli è tenuto al pagamento del canone anche per il periodo in cui terrà lo spazio di vendita chiuso.

ART. 27
(Morosità)

Il mancato pagamento del canone, nei modi e nei termini in cui all'art. 23 del presente

Regolamento comporta la revoca, con preavviso, della concessione per morosità.

ART. 28

(Sospensione della concessione)

Si provvederà alla sospensione della concessione, ad opera del Responsabile dell'Ufficio Commercio nei seguenti casi:

a) per mancato rispetto delle norme vigenti sull'esercizio delle attività commerciali e del presente Regolamento;
b) per mancato rispetto dell'onere quotidiano di lasciare l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.
c) In tutti i casi previsti dall'art. 48 1° comma punto 2);

Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi all'onere quotidiano della pulizia e del ripristino dei luoghi, il Responsabile del mercato fa intervenire in via sostitutiva la Ditta appaltatrice del servizio di pulizia per il ripristino delle interne del Mercato.

Le spese conseguenti a tale intervento sono poste a carico del Concessionario inadempiente.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dal Responsabile del Servizio Commercio.

ART.29

(Trasferimento in gestione o in proprietà)

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche la continuità delle situazioni giuridiche del dante causa, a condizione che sia in regola con i pagamenti del canone di concessione e non abbia violato le norme vigenti sull'esercizio delle attività commerciali e del presente Regolamento.

Il trasferimento della concessione al nuovo titolare non può aver luogo prima che siano trascorsi 4 anni consecutivi dall'inizio dell'attività nel mercato, salvo che il cedente l'azienda si trovi in una delle seguenti posizioni:

a) abbia compiuto 60 anni d'età o abbia maturato il diritto di pensione di vecchiaia o d'invalidità;
b) si trovi, per gravi motivi d'ordine personale, nell'impossibilità di continuare una proficua gestione dell'attività, tanto da derivarne pregiudizio all'attività del mercato stesso.

In caso di decesso o per richiesta dell'Assegnatario, la concessione potrà essere trasferita al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, sempre se ritenuti idonei, sentita la Commissione di cui all'art. 10.

Al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado divenuti titolari della concessione per successione, viene riconosciuta, ai fini della cessione della concessione stessa, l'anzianità maturata dal precedente assegnatario.

Viene pure riconosciuta, allo stesso fine, l'anzianità maturata dall'ex socio della disciolta società.

La concessione cessa con lo scioglimento della società e chi dei vecchi soci volesse continuare l'attività avrà la precedenza su qualsiasi altro richiedente.

Qualora la persona fisica concessionaria intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività, può chiedere che la concessione sia trasferita alla nuova ragione sociale.

ART. 30
(Oneri del Concessionario)

Il Concessionario deve tenere il posteggio assegnato costantemente fornito delle merci per le quali ha ottenuto la concessione, in misura adeguata alla necessità del servizio da rendere al consumatore.
Il Concessionario ha il preciso dovere di porre la sua professionalità al servizio della clientela, in modo tale da fornire le merci in vendita al prezzo più basso, in relazione alla qualità dei prodotti offerti.
Ogni Concessionario è tenuto, nello spazio di vendita assegnato, ad esercitare il commercio delle sole merci previste dalla Legge, con l'osservanza delle norme imposte dalle Leggi sanitarie.

Nei rapporti con il pubblico i Concessionari dovranno tenere un comportamento educato ed eviteranno assolutamente l'uso di modi scorretti o di un linguaggio sconveniente.

ART. 31
(Bilance)

Ogni Concessionario deve usare esclusivamente bilance automatiche a lettura diretta, che devono essere sempre tenute sul fronte del posteggio e usate in modo che l'acquirente possa prendere facilmente visione del peso.

Nel Mercato il pubblico potrà gratuitamente usufruire, sotto la sorveglianza del personale incaricato, di una bilancia di precisione per il controllo del peso delle merci acquistate.

ART. 32
(Termine delle concessioni)

Le Concessioni cessano:
(a) per revoca e/o decadenza;
(b) per rinuncia del Concessionario;
(c) per scadenza del termine;
(d) per esigenze di pubblico interesse.

CAPO V°.
DISCIPLINA DELLE VENDITE

ART. 33
(Igiene dei prodotti alimentari)

I Concessionari devono svolgere la loro attività di vendita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, in special modo nel rispetto del D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 " Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari ".

Durante l'orario d'apertura del Mercato, i Concessionari e il loro personale dipendente devono operare in modo irreprensibile dal punto di vista della pulizia personale e del decoro.

E' fatto obbligo per il Personale addetto alla manipolazione di derrate alimentari l'uso di camici di tela di colore chiaro, che dovranno essere sempre puliti.

Nel Civico Mercato è vietato compiere qualunque azione contraria all'igiene.

Il Personale di custodia deve segnalare al Responsabile del Civico Mercato le eventuali situazioni di inottemperanza all'igiene.

ART. 34
(Tenuta dello spazio di vendita)

I Concessionari devono curare, scrupolosamente, la pulizia del loro spazio di vendita assegnato.

I Cesti e i recipienti nei quali si espongono i prodotti in vendita, come pure tutti gli utensili, dovranno essere tenuti perfettamente puliti.

E' vietato ricoprire i prodotti in vendita con involucri capaci d'inquinarli, o appoggiare denaro su di essi e sulle bilance.

ART. 35
(Annunci e clamori)

E' vietato annunciare la merce o richiamare l'attenzione della clientela con grida e clamori.

ART. 36
(Quantità minime)

Tutte le merci esposte nello spazio di vendita sono considerate in vendita a tutti gli effetti e devono essere vendute a chiunque ne faccia richiesta.

Il Concessionario non potrà rifiutarsi di vendere i prodotti esposti anche se le richieste siano riferite a quantità minime.

ART. 37
(Manipolazione degli alimenti)

E' fatto divieto al pubblico di scegliere la merce esposta toccandola con le mani, a meno che la medesima non sia contenuta in adeguati involucri, rispondenti ai requisiti di legge, o sia reso disponibile dal Concessionario l'uso di guanti adatti allo scopo.

I Concessionari dovranno adottare misure adeguate per la prevenzione della contaminazione degli alimenti secondo quanto prescritto dal D.Lgs.. 26 maggio 1997 n. 155 " Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".

ART. 38
(Esposizione delle merci)

Le merci devono essere esposte in modo da renderne facile la visione da parte del pubblico.

Le merci possono essere esposte solo all'interno dei posteggi, box e banchi, secondo le caratteristiche di questi. In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concesse deroghe.

E' vietato ingombrare corsie, passaggi e, in genere, qualunque area non autorizzata del mercato con attrezzature, merci e quanto altro possa provocare disagio alla circolazione degli utenti.

ART. 39
(Pubblicità dei prezzi)

Il Rivenditore ha l'obbligo della pubblicità dei prezzi sui prodotti esposti per la vendita, nei termini stabiliti dall'art. 6 della Legge Regionale n° 5 / 2006.

Nessuna merce può essere tenuta esposta negli spazi di vendita, senza l'indicazione del prezzo di vendita, che deve essere chiaramente specificato esclusivamente su cartelli stampati in grossi caratteri, anche mobili, che dovranno essere applicati sulla merce, in modo ben visibile.

Non sono ammessi prezzi diversi per le merci della stessa qualità contenute in un medesimo recipiente. In caso d'infrazione le merci devono essere cedute al prezzo più basso.

ART. 40
(Indicazioni pubblicitarie)

Le indicazioni pubblicitarie devono corrispondere alle disposizioni previste dalla normativa vigente e alle effettive qualità, varietà, specie, provenienza della merce da documentare alle autorità competenti.

E' vietato affiggere manifesti pubblicitari fuori dal proprio posteggio, banco o box.

ART. 41
(Derrate non ammesse alla vendita)

Le derrate guaste, o comunque non ammesse alla vendita dal Personale addetto alla sorveglianza sanitaria, devono essere, a cura del Concessionario, immediatamente allontanate dallo spazio di vendita e consegnate alla Ditta appaltatrice del servizio di raccolta R.S.U. per la loro distruzione.

ART. 42
(Prodotti Ittici)

I prodotti della pesca e dell'acquicoltura destinati alla vendita devono essere esposti nei banchi espositori o negli appositi recipienti.

E' vietata la vendita, con il prezzo della qualità migliore, dei pesci di qualità inferiore, mescolati con altri.

E' vietata la vendita promiscua dei pesci freschi con quelli congelati.

I pesci congelati dovranno essere venduti in banco congelatore e con la posizione di cartelli ben visibili e scrittura cubitale dicente " pesci congelati ".

Per i pesci scongelati dovranno essere tenuti a temperatura di refrigerazione e con la posizione di cartelli ben visibili con la dicitura pesci scongelati ed essere venduti in giornata.

E' severamente vietato il ricongelamento.

ART. 43
(Carni fresche)

E' vietato introdurre nel mercato animali vivi destinati alla vendita, fatta eccezione per i prodotti ittici.

Il pollame deve essere messo in vendita spennato e sventrato e con asportazione dell'apparato gastro – enterico, compreso il ventriglio. Delle interiora del pollame è ammessa la vendita soltanto di polmoni e fegato.

E' vietata la spennatura del pollame all'interno degli spazi di vendita.

I conigli saranno introdotti nel mercato già sventrati col ventriglio asportato e scuoiati.

Gli ovini e caprini dovranno essere introdotti nel mercato già scuoiati.

La detenzione e la vendita delle carni macellate fresche è ammessa negli appositi box, nel rispetto del D. Lgs. 26 maggio 1997 n. 155, delle Leggi sanitarie e delle eventuali prescrizioni imposte dal Veterinario addetto alla sorveglianza sanitaria.

Le carni fresche potranno essere ammesse alla vendita nel mercato dopo la visita del Veterinario addetto.

ART. 44
(Vendita di Prodotti Ittici e Carni)

La vendita di prodotti ittici e carni è consentita unicamente negli appositi box e posteggi all'uopo destinati, sulla base della ripartizione merceologica e della destinazione delle merci distinte in reparti, così come stabilito dal presente Regolamento e dalla planimetria allegata allo stesso.

Non è consentito riportare fuori del Civico mercato le merci già visitate.

ART. 45
(Vendita di funghi)

Nessun quantitativo di funghi dovrà essere messo in vendita, senza che sia stato presentato al controllo dell'Ufficio di vigilanza igienica e senza l'esposizione dell'apposito certificato di visita che sarà rilasciato dal medesimo.

Possono essere esentati da tale visita i funghi coltivati provenienti da altro mercato all'ingrosso sito in territorio nazionale e muniti di dichiarazione della loro commestibilità.

L'infrazione alla norma di cui ai precedenti commi, comporta il sequestro e la distruzione della merce irregolare, nonché la sospensione dello spazio di vendita per non meno di cinque giorni.

I funghi bagnati dovranno essere venduti a prezzo ridotto del 20% rispetto a quello dei funghi asciutti, in vigore in giornata.

Non è permessa la vendita di funghi se non appartenenti sicuramente e senza possibilità d'equivoco alle specie scientificamente riconosciute come commestibili.

ART. 46
(Compiti della Polizia Municipale)

Il personale della Polizia Municipale deve provvedere a far rispettare quanto disposto dal presente Regolamento e, per ogni violazione accertata, dovrà trasmettere copia del verbale all'Ufficio Commercio per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Devono accertare periodicamente e con cadenza stabilita in accordo con il responsabile del mercato, l'effettiva occupazione degli spazi di vendita dati in concessione.

CAPO VI°
SANZIONI

ART. 47
(Sanzione amministrativa)

Fatta salva l'azione penale ed i casi contemplati dalle Leggi Regionali, dalle Leggi dello Stato, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con una sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 100,00 a €. 300,00 .

ART. 48
(Sanzioni accessorie)

Oltre alle sanzioni amministrative previste nell'articolo precedente, le infrazioni alle norme del presente Regolamento e alle altre disposizioni amministrative relative al commercio di alimentari, danno luogo, a carico dei responsabili, alle seguenti sanzioni accessorie:

1) **richiamo scritto:**
a) per infrazioni alle norme del presente Regolamento rilevate dai verbali dei vigili urbani.

2) **Sospensione da ogni attività del mercato fino ad un massimo di tre mesi:**
a) per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedente richiamo;
b) per ritardato pagamento del canone di concessione;
c) per turbamento dell'ordine del mercato;

3) **Revoca della concessione dello spazio di vendita:**
a) per persistente recidiva nei fatti che diedero luogo al richiamo;
b) per bancarotta fraudolenta;
c) per cessione a terzi dello spazio di vendita, salvo quanto disposto dal precedente articolo 29;
d) per mancata occupazione del posteggio, non giustificata, entro il 30^ giorno successivo a quello dell'avvenuta assegnazione;
e) per oltraggio ai funzionari ed agli agenti con sentenza passata in giudicato;
f) per frode in commercio;
g) per alterazione dei pesi;
h) per vendita di derrate guaste od avariate o non comprese nella concessione di vendita;
i) per grave turbamento dell'ordine del mercato.

La sanzione amministrativa accessoria sarà graduata secondo la gravità della violazione commessa e tenendo sempre conto della recidività.

CAPO VII°
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49
(Norme di rinvio e finali)

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge in materia nonché le norme comunali di recepimento urbanistico commerciale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.